

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1412

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VACCARI, FORATTINI, MARINO, ANDREA ROSSI, BONAFÈ, TONI RICCIARDI, FORNARO, AMENDOLA, BAKKALI, CURTI, FERRARI, LACARRA, LAI, MALAVASI, MORASSUT, UBALDO PAGANO, ROGGIANI, STEFANAZZI

Istituzione di un piano nazionale per la promozione e il sostegno dell'agricoltura e dell'attività forestale nelle aree rurali interne

Presentata il 15 settembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — A partite dalla seconda metà degli anni '70 del secolo scorso, la crisi dei modelli economici e produttivi basati sull'incremento della tecnologia per aumentare la redditività ha portato a un rinnovato interesse per le campagne. Dal punto di vista dell'economia, la rinascita della ruralità si iscrive nei movimenti di ristrutturazione spaziale del capitale definito « *post fordista* »: decentramento delle produzioni e ruralizzazione dell'industria, flessibilità, piccole dimensioni, diversificazione e informalità. Movimenti economici e demografici cambiano totalmente il tradizionale assetto territoriale basato su una differenziazione tra città e campagna. Per descrivere la distribuzione della popolazione nel territorio si

usano ormai termini ibridi: « città diffuse », « aree metropolitane », « campagne urbanizzate », « montagne industrializzate ». La campagna è assediata dallo sviluppo urbano mentre, d'altra parte, si tenta di recuperare l'agricoltura in città, attraverso gli orti urbani o i parchi agricoli.

La crisi del produttivismo e delle eccedenze, i processi di deregolamentazione dei mercati e l'intensificazione della concorrenza a livello globale, da un lato, la pressione urbana a cui l'agricoltura e le aree rurali sono ormai sottoposte, dall'altro, inducono anche l'Unione europea a modificare il disegno delle politiche agricole. Successivamente, dagli anni '80 la politica di sviluppo rurale, destinata a diventare il secondo pilastro della politica agricola co-

mune (PAC), diventa uno degli assi attorno a cui ruota una nuova politica di qualificazione e differenziazione, che riguarda sia il prodotto agricolo che gli spazi rurali.

Il superamento del modello di sviluppo fordista-taylorista e la crisi del modello urbano-centrico, contestualmente al mutato rapporto tra urbano e rurale e all'emergere di nuove aspettative sociali legate a una forte attenzione all'ambiente e alla relazione fra alimentazione e salute, nonché a una crescente domanda di ruralità, hanno fatto sì che, nell'ultimo decennio del ventesimo secolo, si venisse affermando una nuova visione dello sviluppo rurale orientata alla sostenibilità e alla qualità della vita.

Questi nuovi orientamenti, richiesti dalle forti istanze di cambiamento economico-produttivo e valoriale che hanno interessato il mondo agricolo, assegnando alle aree rurali nuove funzioni e nuova centralità, ne hanno accelerato la trasformazione (anche nell'immaginario collettivo) da territori marginali in sistemi di risorse e di valori, ovvero da semplici spazi di « produzione » ad articolati spazi di consumo e di soddisfazione di bisogni immateriali, per una migliore qualità della vita.

Ma, all'interno di un mondo rurale così reinterpretato, anche il ruolo dell'imprenditore agricolo cambia valenza, in funzione di un suo maggiore protagonismo nella necessaria promozione di aggregazioni sociali, che, rafforzando gli spazi di incontro e di dialogo, facilitino alleanze strategiche

al servizio di nuovi rapporti fra agricoltura e società. Proprio muovendo da questo riconoscimento, il modello multifunzionale attribuisce all'agricoltura « funzioni sociali ».

Le aree rurali hanno ormai una valenza universalmente riconosciuta per la tutela della biodiversità, per il ripristino e il mantenimento degli *habitat* e per la conservazione di specie selvatiche; per la partecipazione attiva alla gestione e alla valorizzazione delle aree protette; per la promozione di interventi agro-climatico-ambientali che prevedono agricoltura biologica, nonché pratiche agricole e forestali a basso impatto e utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari; per la conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e delle risorse genetiche in agricoltura; per la gestione ottimale e conservativa delle risorse idriche, per la tutela del paesaggio rurale; per la salvaguardia del suolo e la manutenzione del territorio; per la prevenzione e il contrasto dei cambiamenti climatici e per la riduzione delle emissioni nocive; per la produzione e l'utilizzo di energie rinnovabili; per la crescita di forme innovative di multifunzionalità nella gestione dell'azienda agricola.

Le aree rurali sono, quindi, un'opportunità irrinunciabile di competitività e di coesione economica, sociale e territoriale. In quanto tali, si tratta di aree di importanza strategica, che devono essere dotate di servizi adeguati.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico e la crescita demografica nonché di contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree rurali, è istituito un piano nazionale per la promozione e il sostegno dell'agricoltura e dell'attività forestale nelle aree rurali interne, di seguito denominato « piano ». In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di pari opportunità per le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il piano è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori e alle imprese agricole a conduzione femminile:

a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici e delle imprenditrici e per conciliare i tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di *welfare*, a partire dall'attivazione di agriasili e di agrinidi, nonché di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;

c) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;

d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale

dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e di informazione in favore degli operatori e dei cittadini;

e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

2. Il piano è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché per la selezione dei progetti medesimi.

3. All'attuazione del piano provvede l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

4. Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le risorse erogate per il finanziamento del piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il piano è aggiornato ogni tre anni, con decreto adottato ai sensi del comma 2, sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-

cantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0052660